

CAMERA DEI DEPUTATI N. 656

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BIANCHI CLERICI**

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, recante attuazione della direttiva 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento

Presentata l'8 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di modificare il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, che recepisce la direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento. In particolare si interviene sulle disposizioni relative alle macellazioni secondo determinati riti religiosi, che, a nostro avviso, vanno solamente ad arrecare ulteriori sofferenze agli animali. Si chiede che qualsiasi tipo di macellazione, anche quella eseguita per determinati riti religiosi, sia preceduta da un preventivo stordimento dell'animale, in modo da ridurre al minimo la sofferenza.

Anche nel rispetto delle minoranze religiose presenti in Italia, non possiamo consentire che questi riti continuino

senza che prima vi sia una modifica dell'attuale normativa, a tutela delle regole di un Paese civile; non possiamo concordare con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 333 del 1998, in particolare con la lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 2, in cui l'autorità competente per determinati riti religiosi è la stessa autorità religiosa. Chiediamo che la competenza in materia debbano averla le regioni, a cui spetterà il compito di permettere o meno e in che modi, il compiersi di tali riti, fermo restando l'obbligo dello stordimento preventivo.

Confidiamo pertanto che la presente proposta di legge sia al più presto valutata e approvata, per un senso di civiltà nei confronti degli animali, ma anche nei confronti della maggioranza dei cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Tutte le macellazioni sono inderogabilmente precedute da stordimento ed avvengono esclusivamente in luoghi autorizzati dalle autorità competenti. Sono vietati su tutto il territorio nazionale le macellazioni e gli abbattimenti che non risparmiano agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze ».

ART. 2.

1. La lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è sostituita dalla seguente:

« *h*) autorità competente: il Ministero della sanità, il servizio veterinario della regione e della provincia autonoma, il veterinario ufficiale quale definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni; per le macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorità competente in materia di applicazione e di controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i riti religiosi sono le regioni ».

ART. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 3, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, la parola: « evitabili » è soppressa.

ART. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 4, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, la parola: « evitabili » è soppressa.

ART. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *c*), si applicano alle macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*) ».

ART. 6.

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è abrogato.

ART. 7.

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 8.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'inosservanza delle prescrizioni indicate all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, all'articolo 7, comma 1, nonché agli articoli 9 e 10, è punita con la reclusione da uno a due anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

2. La ripetuta inosservanza delle prescrizioni indicate al comma 1 è punita con la reclusione di cinque anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 8 milioni a lire 20 milioni ».

ART. 9.

1. All'allegato A, parte II, punto 2, annesso al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, la parola: « inutili » è soppressa.

ART. 10.

1. All'allegato B, punto 1, annesso al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, la parola: « evitabili » è soppressa.

ART. 11.

1. All'allegato B, punto 2, annesso al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, il secondo periodo è soppresso.

ART. 12.

1. Il punto I dell'allegato C annesso al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è sostituito dal seguente:

« I. Metodi ammessi.

A. Stordimento:

- 1) pistola a proiettile captivo;
- 2) esposizione al biossido di carbonio.

B. Abbattimento:

- 1) pistola o fucile a proiettile libero;
- 2) esposizione al biossido di carbonio ».

